



STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.239 DEL 10 OTTOBRE 2024

PRESIDENZA n. 23

DELIBERA N. 43/2024

Il Presidente Federale

- visto l'articolo 18, comma 3°, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in base al quale le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute alla data del 20 gennaio 1999 hanno acquisito la personalità giuridica di diritto privato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso;
- visto lo Statuto federale approvato con delibera n. 122/61 del Presidente CONI il 18 giugno 2024 e ratificato dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n.295 dell'11 luglio 2024;
- visto il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rubricato *Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ss.mm.ii.* con particolare riferimento al Titolo V *Disposizioni in materia di lavoro sportivo*, Capo I *Lavoro sportivo*, che ha riformato la disciplina di settore sotto il profilo sostanziale, tributario e pensionistico a decorrere dal 1 luglio 2023;
- visto l'art. 29 del citato decreto con cui si prevede che *“ Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”*;
- visto il comma 3) lettera b) dell'art. 3 del decreto-legge del 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modifiche, in Legge 29 luglio 2024, n.106, che ha modificato il secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021, prevedendo che *“ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. “* ;
- tenuto conto che per effetto del secondo comma dell'art. 29, aggiornato con le modifiche sopra richiamate, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. devono, con proprie

deliberazioni, individuare le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

preso atto che l'applicazione della richiamata disciplina per i "Volontari sportivi" è condizionata ai requisiti soggettivi dell'erogante, ovvero alla sua iscrizione nel Registro delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 39/2021 e s.m.i., iscrizione non richiesta per gli Enti sopra richiamati che determinano le tipologie di spesa e di attività, tra cui la Federazione Italiana Pallacanestro;

tenuto conto altresì, che l'attività del "Volontario sportivo" è incompatibile con incarichi di lavoro sportivo in essere con il medesimo committente e che, il rimborso forfettario non rappresenta in nessun modo una modalità, anche indiretta, di corresponsione di compensi e indennità in favore dei "Volontari sportivi", che, come specificato dal sopra richiamato art. 29 del decreto legislativo 36/2021, ".....mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali";

considerato che il secondo comma dell'art. 29, oltre a stabilire il limite massimo mensile di euro 400,00 del rimborso forfettario (limite soggettivo riferito al "Volontario sportivo" e non all'ente erogante), sancisce anche che tale rimborso può essere erogato, anche per attività svolte nel comune di residenza del volontario stesso, unicamente in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a., pertanto, escludendo qualsiasi altra attività richiesta al Volontario da parte del sodalizio sportivo;

preso atto che la modalità di rimborso forfettario deve intendersi alternativa rispetto ai rimborsi di trasferte documentati (cd rimborsi *a pie' di lista*) per le attività svolte dal Volontario sportivo fuori dal proprio comune di residenza;

ricordato che le manifestazioni e gli eventi riconosciuti dalla Federazione sono deliberate dal Consiglio Federale e/o pubblicate sul sito istituzionale all'indirizzo www.fip.it, ovvero all'interno del Registro delle attività sportive dilettantistiche nella sezione dedicata;

preso atto delle esigenze e delle attività tecniche ed organizzative annesse e connesse allo svolgimento di manifestazioni ed eventi, necessarie a garantirne il regolare svolgimento, ivi inclusi l'allestimento dei campi gara e l'assistenza ai partecipanti e spettatori;

ravvisata l'urgenza a provvedere;

DELIBERA

- a) Ai Volontari sportivi che prestano a titolo gratuito la propria collaborazione in occasione di manifestazioni ed eventi riconosciuti dalla Federazione, per lo svolgimento di attività istituzionali, ivi inclusi l'allestimento dei campi gara e l'assistenza ai partecipanti e spettatori, può essere riconosciuto un rimborso forfettario, anche nel comune di residenza, nel limite complessivo di euro 400,00 mensili (limite soggettivo);
- b) Il rimborso forfettario è ammesso:
 - per tutte le spese necessarie per consentire la partecipazione del Volontario e per il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione di un evento o manifestazione sportiva,

- per tutte le attività necessarie a garantire il regolare svolgimento dell'evento o della manifestazione sportiva.
- c) Il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa sostenuta dal Volontario sportivo per l'espletamento dell'attività, anche di spese indirette, e non è quindi cumulabile con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento;
- d) L'entità del rimborso forfettario è determinata dagli organi dei singoli soggetti eroganti, tenendo conto, relativamente all'evento o manifestazione: del luogo di svolgimento, della durata, della logistica, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell'entità del rimborso in questione;
- e) I soggetti eroganti detti rimborsi forfettari, come stabilito dal secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i, sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo a ciascuno corrisposto, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo;
- f) In analogia con quanto stabilito per i lavoratori sportivi e per i collaboratori amministrativo-gestionali, non possono essere corrisposti rimborsi forfettari ai volontari che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio federale in occasione della prima riunione utile.

DELIBERA N. 44/2024

Omissis

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

Roma, 10 ottobre 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà